

pubblicato il

24 APR. 2003

09 MAG. 2003

Reg. no. 10

IL MESSAGGERO
MESSO NOTIFICATORE
(Lolla Francesco Paolo)

Allegato alla delibera

G.M.

C.C.

N. 28

del

9-4-03

Il Segretario Generale

ART. 1

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI

- a) di rimozione dei veicoli
- b) di blocco dei veicoli
- c) di custodia dei veicoli rimossi

L'iter per il rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del nuovo codice della strada Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 modificato dal Decreto Legislativo 10.8.1993 n.360 del relativo servizio di depositaria, nonché di disciplina per l'ordinato svolgimento degli stessi.

ART. 2

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

Il servizio rimozione dei veicoli può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di autorimessa e che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del decreto legislativo 16.12.1992 n. 495 regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e del D.M. del 4/9/98, n°401 e che siano in possesso dei seguenti requisiti :

- a) Cittadinanza italiana o di altro stato membro della C.E.E.
- b) Età non inferiore ad anni 21;
- c) Non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o altre misure di prevenzione;
- d) Non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati non colposi che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) Non avere riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati connessi nell'esercizio di attività di autoriparazioni.
- f) Non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) Essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile per una massimale che verrà determinata con decreto del Ministero dei lavori Pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ; tale massimale sarà corrispondente a quello stabilito dalle polizze assicurative R.C.A nelle more dell'emanazione del citato Decreto Ministeriale previsto dell'art. 354 del regolamento del C.d.S.

ART. 3

CONCESSIONE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La concessione viene rilasciata dal SINDACO, su istanza degli interessati sentita la Commissione di cui all'art. 5.

Nella richiesta vanno allegati:

- 1 Licenza di autorimessa rilasciata dall'Autorità competente;

- 2 Polizza o fotocopia autenticata della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile;
- 3 Prescrizione tecniche del o dei veicoli e copia delle relative formalità di omologazione di cui all'art 12 del D.L. n° 495 del 16/12/92 (Reg. C.d.S.)
- 4 Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesta quanto appresso:
di avere preso integrale conoscenza del Regolamento sulla rimozione dei veicoli, depositato presso l'ufficio della Polizia Municipale e di accettare senza condizioni o riserve tutte le prescrizioni in esso contenute;
- 5 Fotocopia autenticata del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, all'ufficio I.V.A. e dell'autorizzazione dell'Autorità di P.S. di data non anteriore a tre mesi;
- 6 Planimetria dei luoghi in cui i veicoli rimossi, ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 285/92 vengono depositati con la indicazione del numero dei posti macchina;
- 7 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si indichi il numero dei veicoli con le caratteristiche di cui all'art.12 del regolamento al C.d.S., che si mettono a disposizione del Comune di Marsala per il servizio in questione;
- 8 L'istanza inoltre deve contenere l'indicazione delle generalità complete del titolare o dei titolari, con rispettivi codici fiscali, della ragione sociale e del domicilio, nonché la dichiarazione di avere tutti i requisiti di cui all'art.2

ART. 4 CONCESSIONE. CONTENUTO

La concessione deve contenere, così come previsto dall'art.354 comma 2 del Regolamento del C.d.S. l'indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi d'identificazione e d'omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi.
Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n°495 del 16/12/ 92 (Reg. C.d.S.)

ART. 5 COMMISSIONE CONSULTIVA

Ai fini del rilascio della concessione, il SINDACO nomina una apposita Commissione a cui spetta il compito di valutare la documentazione presentata, di esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sul rilascio o meno della concessione entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. Tale commissione sarà così composta:

- a) Sindaco o Suo delegato;
- b) Ingegnere Capo U.T.C. o tecnico suo delegato;
- c) Comandante Corpo polizia Municipale o funzionario di P.M..

ART. 6 CONCESSIONE ABILITAZIONE

La concessione abilita i titolari ad espletare il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art.159 del C.d.S. sulle strade di proprietà comunale, ed alla relativa custodia. A quest'ultimo fine essi assumono la figura di custodi a cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art.394 del regolamento C.d.S..

L'Amministrazione comunale compila annualmente un elenco dei titolari delle concessioni, con la indicazione del numero dei veicoli che possono essere custoditi nei rispettivi depositi e comunicarlo agli organi di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S.

ART. 7 DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno trasferiti nella depositeria che dovrà essere ubicata nel centro abitato (art.4 C.d.S.) e preventivamente indicata dalla Ditta con la specificazione del numero dei veicoli che possono essere custoditi nelle aree recintate coperte, scoperte e nei locali chiusi.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere esposte in luogo visibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

ART.8 ORARIO DI SERVIZIO

La Ditta effettuerà l'apposito servizio secondo il seguente orario:
dalle ore 7,30 alle ore 20,30 di tutti i giorni feriali.

Sarà obbligata altresì ad intervenire ogni qualvolta il Comando della Polizia Municipale ne faccia richiesta, nelle giornate festive.

ART. 9 TARIFFE PER LA RIMOZIONE

- 1)Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui *all'art.354*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495, come modificato dall'art. 199 del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n° 610 e con il D.M. 4/9/1998 n. 401, sono individuate come segue:

- A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 t:
 - a) diritto di chiamata € 10,33
 - b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 15,49
 - c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e quindi, al luogo di deposito. € Km 2,22

- B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 te fino a 3,5 t:
 - a) diritto di chiamata € 12,91
 - b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo € 25,82
 - c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e quindi, al luogo di deposito €./ Km 2,58

- C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

Si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

- 2) Giusta quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 del D.M.4/9/1998 n°401 le tariffe di cui all'art.9 comma 1, che di seguito vengono rideterminate, sono diminuite del 20%.
- A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:
- a) diritto di chiamata €. 8,26
 - b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo €. 12,39
 - c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e quindi, al luogo di deposito £.Km 3.440 B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t:
- A 1,5 t:
- a) diritto di chiamata €. 10,33
 - b) Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo €. 20,66
 - indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e quindi, al luogo di deposito €Km.2,07
- c) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t: si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
- Inoltre le tariffe di cui sopra vengono aumentate del 30% qualora l'intervento o la consegna del mezzo venga effettuato nelle ore notturne o giornate festive.

ART. 10 TARIFFE PER INTERVENTI VARI

- 1) Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:
 - a) Operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) dell'art.9 comma 1, devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
 - b) Orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste;
 - c) Se l'interessato sopraggiunge durante l'operazione di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art.397 del decreto Presidente della Repubblica n°495/1992, come modificato dall'art.224 del decreto del Presidente n°610/1 196, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.
- 2) Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi. Le relative spese saranno a carico dell'Amministrazione richiedente.

ART. 11 AGGIORNAMENTO TARIFFE

Le tariffe di cui all'art. 9 sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'art. 397, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'art. 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
In ogni caso, le tariffe da applicarsi al momento sono quelle determinate secondo i criteri previsti negli articoli precedenti nel rispetto delle norme di legge.

ART. 12 OSTACOLO ALLA RIMOZIONE

Nel caso in cui il conducente del veicolo si opponga alla rimozione del medesimo mediante ingresso nell'abitacolo, gli Agenti operatori, dopo avergli fatto presente le conseguenze penali a cui può andare incontro, provvederanno a riferire i fatti alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 13 TARIFFE RELATIVE ALLA SOSTA

Per la sosta presso la depositaria, il proprietario del veicolo dovrà corrispondere gli importi a fianco indicati, I.V.A. esclusa:

VEICOLI AREA	RECINTATA SCOPERTA	AREA RECINTATA COPERTA
CICLOMOTORI		€. 0,77 più I.V.A
MOTOVEICOLI		€. 0,77 più I.V.A
	€. 1,55 più I.V.A.	
AUTOVETTURE	€. 3,62 più I.V.A.	€. 4,65 più I.V.A.
AUTOCARRI	€. 2,07 più I.V.A.	

per ogni giorno o frazione di esso successivi alle prime 24 ore dalla rimozione e deposito.
Nessun diritto di sosta è dovuto qualora il ritiro del veicolo da parte del proprietario o della persona da lui delegata, avvenga entro 24 ore dalla rimozione e deposito.

ART. 14 RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI DENTRO IL VEICOLO RIMOSSO

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso, ma gli oggetti giacenti dentro il veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia, relativo agli oggetti restituiti sottoscritti dal Custode, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale intervenuti e dal richiedente

ART. 15 RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO

Il veicolo dovrà essere restituito in qualsiasi ora del giorno e della notte, nell'arco 24 h.

Per la restituzione del veicolo rimosso il proprietario o la persona da lui delegata deve presentare al responsabile del luogo di deposito apposita autorizzazione scritta da parte del Comando della Polizia Municipale. Della avvenuta restituzione viene redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito dalla rimozione.
Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

ART. 16 QUIETANZA

Il contravventore per gli interventi di cui agli artt. precedenti dovrà pagare la somma dovuta alla ditta che ha ottenuto la concessione per l'espletamento del servizio previo rilascio di fattura o ricevuta fiscale.

ART. 17 OBBLIGO A CARICO DELLA DITTA

Le ditte concessionarie sono tenute ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza, in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione. Il tempo massimo per effettuare l'intervento è di 15 (quindici) minuti dalla chiamata della Polizia Municipale per il centro urbano e di 30 (trenta) minuti nelle varie contrade.
La Ditta medesima è tenuta, inoltre, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza e ad evitare danni ai veicoli.

ART. 18 PENALITÀ

Nel caso in cui la ditta che espleta il servizio di rimozione e di custodia degli automezzi rimossi, non espleti il servizio nel rispetto del presente regolamento e qualora commetta tre violazioni accertate dal Comando di POLIZIA MUNICIPALE, l'Amministrazione Comunale con atto deliberativo di G.M. può revocare il servizio alla ditta che si è resa responsabile di tale inadempienza.

ART. 19 MANCATO RITIRO DEL VEICOLO

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 del C.d.S.

ART. 20 ADEMPIMENTI DEL SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Il Capo Settore della Polizia Municipale istituirà un registro, costantemente aggiornato, ove dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate nonché i seguenti dati:
numero progressivo, tipo, targa veicolo, località, orario rimozione, data di riconsegna del veicolo.
Nei verbali di rimozione in particolare dovranno essere specificati:
Le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria e le parti esterne;
Eventuali oggetti depositati all'interno dell'abitacolo visibile dall'esterno;
Eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione

ART. 21

CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli, per i quali l'iter amministrativo sia stato regolarmente definito devono essere custoditi presso i competenti uffici per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D. 2/10/11, n°1163 e del 30/9/63, n°1409.

ART. 22

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA P.M. ADDETTO ALLA CENTRALE OPERATIVA

Il personale addetto alla centrale operativa, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, darà immediata comunicazione alla Ditta incaricata. L'operatore, che ha richiesto l'intervento, comunicherà tempestivamente alla centrale operativa i dati di immatricolazione del veicolo per l'esatta individuazione del proprietario, cui dovrà essere comunicata, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito.

Il personale della centrale operativa, ricevuta la segnalazione di rimozione del veicolo che si presume sia di natura furtiva, effettuerà un'immediata comunicazione alla locale Questura e controllerà attraverso gli elenchi del servizio rubato, se appartiene a tale categoria. Nel caso in cui il veicolo risulti rubato, verrà riconsegnato al legittimo proprietario previo nulla-osta della Questura medesima.

La Ditta, è responsabile del veicolo dal momento della rimozione a quello della consegna al proprietario o alla persona da lui delegata, si impegna a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività, oggetto del servizio

sia nei confronti del proprietario del veicolo, sia dai suoi aventi causa, sia da terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei provvedimenti a norma di Legge.

ART. 23

ASSICURAZIONE

Le Ditte che ottengono la concessione sono obbligate a contrarre espressamente assicurazione a copertura delle responsabilità conseguenti l'attività di rimozione e custodia, restando comunque inteso che gli eventuali danni faranno carico interamente alla Ditta che fa la rimozione.

ART. 24

RESPONSABILITÀ PER FURTO O DANNI

La Ditta a cui sarà affidato il servizio resterà l'unica responsabile per danni o furti delle autovetture. Prima del rilascio della concessione dovrà presentare apposita polizza assicurativa del valore richiesto dal Comune contro furti e incendi.

ART. 25

REVOCA DEL SERVIZIO

La mancata esecuzione di tutto quanto inerisce agli obblighi della Ditta nell'espletamento del servizio, darà diritto al Comune di revocare il servizio in maniera definitiva ed insindacabile e di richiedere alla Ditta che ha ottenuto la concessione il risarcimento del danno che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare direttamente in proprio, a mezzo di terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

ART. 26

CASI IN CUI LA P.M. PUÒ RICHIEDERE L'INTERVENTO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI CON DECRETO PREFETTIZIO

In occasione di particolari contingenze, importanti manifestazioni ed altri rilevanti avvenimenti di interesse pubblico o allorquando il veicolo della Ditta risulti essere inadeguato a fronteggiare le necessità operative, il Comando della Polizia Municipale è autorizzato a servirsi, per il tempo strettamente necessario, dei veicoli appartenenti a soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto, ai sensi dell'Articolo 394 C.d.S..

Agli stessi si applicano le disposizioni del presente regolamento.

ART. 27

RIMOZIONI ATIPICHE

La rimozione del veicolo dovrà essere operata anche sulle strade o vie in cui non è possibile l'accesso del carro attrezzi.

In tal caso essa dovrà essere operata a mezzo gru o altri mezzi ritenuti idonei.

ART. 28

SERVIZIO DI BLOCCO DEI VEICOLI

La materia è disciplinata: dagli artt.159 e 215 del Codice della Strada e dagli artt.355/395/398 dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C. d. S.

ART. 29

BLOCCO DEI VEICOLI

In alternativa alla rimozione è consentito anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote.

ART. 30

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI BLOCCO DEI VEICOLI.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che accertano le violazioni, provvedono:

- a) a mezzo di personale delle ditte che hanno ottenuto la concessione per il servizio di rimozione veicoli ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'art.355 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada con le modalità indicate nello stesso articolo;
- b) ad apporre sul parabrezza anteriore del veicolo un apposito avviso indicante che il veicolo è bloccato. Su tale stampato deve essere indicato, tra l'altro, il numero telefonico dell'ufficio o degli uffici al

quale l'avente diritto potrà rivolgersi per lo sbloccaggio del veicolo, nonché la fascia oraria (08,30 – 20,00) entro cui avvengono le operazioni di rimozione del blocco;

c) all'immediata compilazione del verbale di blocco del veicolo.

ART. 31

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CENTRALE OPERATIVA

Dopo che l'avente diritto si sarà rivolto al numero telefonico indicato nell'avviso citato, la centrale operativa dovrà attivarsi immediatamente per indirizzare al più presto possibile sul luogo del bloccaggio il personale incaricato dell'operazione di restituzione.

ART. 32

RIMOZIONE DEL BLOCCO E RESTITUZIONE DEL VEICOLO BLOCCATO

La rimozione del blocco avviene previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco ed è effettuata dal personale delle ditte che hanno ottenuto la concessione.

Le ditte concessionarie dovranno: rilasciare all'avente diritto quietanza attestante l'avvenuto pagamento delle spese per lo sbloccaggio;

Gli appartenenti al Corpo di P.M. dovranno:

1. compilare il verbale di rimozione del blocco rilasciandone copia all'avente diritto;
2. consegnare a fine servizio all'ufficio contravvenzioni l'elenco di tutte le restituzioni effettuate.

ART. 33

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI

L'ufficio contravvenzioni provvederà:

1. a conservare i verbali di blocco dei veicoli e di rimozione del blocco redatti dagli agenti operatori;
2. ad annotare su apposito registro ogni operazione di bloccaggio, specificando targa, località ed orario, su conforme segnalazione via radio del vigile che ha disposto l'operazione. Sullo stesso registro verranno annotate le chiamate dei cittadini che richiedono lo sbloccaggio, nonché i provvedimenti presi ai fini dello sblocco degli attrezzi e l'orario dello stesso;
3. ad effettuare un ulteriore riscontro delle operazioni compite anche sulla base delle copie dei verbali di blocco consegnati dal personale dipendente al termine del servizio;
4. a controllare l'attività contabile;
5. a conservare tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di blocco dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia stato regolarmente definito, devono essere custoditi nell'archivio per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D. 2/10/1911, n°1163 e del D.P.R. 30/09/1963, n°1409.

ART. 34

ORARIO DI APPLICAZIONE DEGLI ATTREZZI A CHIAVE PER IL BLOCCO DEI VEICOLI

L'applicazione degli attrezzi a chiave per il blocco dei veicoli di norma deve terminare, salvo diverse disposizioni del Comando, in un orario che consenta, poi, entro le ore serali dello stesso giorno della loro applicazione, lo sbloccaggio della maggior parte dei veicoli bloccati, così da evitare il prolungamento della sosta vietata.

In via generale, pertanto, l'orario di applicazione degli attrezzi di blocco viene determinato nell'arco temporale compreso dalle ore 08,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni.

ART. 35 ORARIO DI SBLOCCAGGIO

La fascia oraria nella quale l'avente diritto può ottenere lo sbloccaggio è determinata dalle ore 08,30 alle ore 19,00.

ART. 36 MANCATA RICHIESTA DELLO SBLOCCAGGIO – TRASFERIMENTO DEL VEICOLO BLOCCATO PRESSO LA DEPOSITERIA

Alle ore 20,00 di ogni giorno, qualora l'avente diritto non provveda a richiedere lo sbloccaggio e quindi non si presenti sul posto e paghi ovviamente quanto dovuto, il veicolo stesso verrà rimosso e trasferito presso la depositeria al fine di non consentire ulteriormente il protrarsi della sosta vietata. Nei casi di cui sopra, lo svincolo in depositeria avverrà previo pagamento sia della tariffa di sbloccaggio che di quella di rimozione, nonché della custodia per i giorni di effettiva giacenza in depositeria, previsto dall'art. 9 e 13.

ART. 37 FORNITURA DEI MEZZI TECNICI

Il Comando di P.M. è incaricato della fornitura dei mezzi tecnici occorrenti per il blocco dei veicoli.

ART. 38 SPESE DI INTERVENTO

I veicoli bloccati saranno restituiti all'avente diritto previo versamento delle spese di intervento dello sblocco (art.397 Regolamento C.d.S.) pari a £.30.000.

Ove lo riterrà opportuno l'Amministrazione Comunale provvederà all'adeguamento delle tariffe di anno in anno.

ART. 39 RESPONSABILITÀ

La Ditta concessionaria si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dalla qualsiasi violazione della normativa vigente.

ART. 40
SPESE CONCESSIONE

Restano a carico della Ditta richiedente tutte le spese necessarie per il rilascio della concessione.

ART. 41
CESSIONE. SOSPENSIONE

La concessione viene sospesa, per un periodo determinato, per tutte le altre violazioni non previste dall'articolo 18.

La sospensione viene adottata dal **SINDACO** su determinazione della Giunta Municipale.

ART. 42
CONVOCAZIONE CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di presentarsi dal **SINDACO** o Suo delegato, dal **COMANDANTE** o altro funzionario P.M. ogni qualvolta venga convocato.

ART. 43
DISSERVIZI

Il Comandante della P.M. dovrà informare il **SINDACO** delle eventuali anomalie, disfunzioni, disservizi riscontrati, onde consentire l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente regolamento.

ART. 44
RINNOVO CONCESSIONE

La concessione ha una durata biennale ed è rinnovabile.

Al fine del rinnovo si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 2 e 3 del presente regolamento.

ART. 45
GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

Il rilascio della concessione non pregiudica l'eventuale volontà dell'Amministrazione Comunale di gestire in proprio i servizi previsti dall'art.1.

In tal caso, le Ditte concessionarie effettuano il servizio rimozione nei casi in cui l'Amministrazione Comunale è impossibilitata, per motivi di forza maggiore, ad assicurare tale servizio.

A tutti gli effetti la o le ditte che hanno ottenuto la concessione dovranno essere domiciliate in

SALEM

Il foro competente sarà quello di Marsala.

IL DIRIGENTE DELLA P.M.